



## **Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto**

**Deliberazione n. 06/2012**

### **INCLUSIONE UNILATERALE, DA PARTE DELL'ITALIA, DI ALTRI GAS SERRA E ATTIVITÀ NEL SISTEMA DI SCAMBIO DELLE QUOTE DI EMISSIONI A NORMA DELL'ARTICOLO 24 DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

Nella riunione del 13 aprile 2012

VISTI

- la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1 che stabilisce che a decorrere dal 2008 gli Stati membri possono applicare lo scambio di quote di emissioni conformemente alle disposizioni della presente direttiva ad attività e a gas a effetto serra che non figurano nell'allegato I della direttiva medesima;
- il Decreto legislativo, 4 aprile 2006, n. 216, di attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE e successive modifiche ed integrazioni, in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
- la domanda presentata dall'Italia il 24 giugno 2011 (prot. n. SEC-2011 0009122) al fine di includere unilateralmente nel sistema europeo di scambio delle quote di emissioni, le emissioni di protossido di azoto (N<sub>2</sub>O) associate alla produzione di acido nitrico e acido adipico a norma dell'articolo 24 della direttiva 2003/87/CE;
- la Decisione della Commissione Europea C(2012) 497 del 3 febbraio 2012 che approva la domanda presentata dall'Italia ai fini dell'inclusione unilaterale nel sistema europeo di scambio delle quote di emissioni, delle emissioni di protossido di azoto (N<sub>2</sub>O) associate alla produzione di acido nitrico e di acido adipico e che stabilisce che l'inclusione è approvata a partire dal 1 aprile 2011;
- la Decisione della Commissione 2007/589/CE del 18 luglio 2007 che istituisce le Linee Guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

- la Decisione della Commissione 2009/73/CE del 17 dicembre 2008 recante modifica della decisione 2007/589/CE per quanto riguarda le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di protossido di azoto;
- la Deliberazione del Comitato 014/2009 del 10 aprile 2009 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2009 n. 127, recante disposizioni di attuazione della Decisione della Commissione Europea 2007/589/CE che istituisce le Linee Guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la Deliberazione n. 22/2011 di questo Comitato recante la disciplina dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per gli impianti o parti di impianto non autorizzate ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni;
- la Deliberazione 25/2011 recante il rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per gli impianti o parti di impianto di cui alla Direttiva 2009/29/CE e non autorizzati ai sensi del decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 216/2006 e successive modificazioni ed in particolare le autorizzazioni rilasciate agli impianti n. 2126 Yara Italia Spa - Stabilimento di Ravenna e 2203 Radici Chimica S.p.A. per il periodo 2013-2020.
- la base-dati "AGES - Autorizzazioni ad emettere Gas ad Effetto Serra" consultabile sul sito web del Ministero dell'ambiente all'indirizzo [www.ages.minambiente.it](http://www.ages.minambiente.it), che raccoglie le informazioni e i dati tecnici di dettaglio relative alle fonti autorizzate e da autorizzare ai sensi dell'articolo 4 e 7 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni intervenute, nonché le informazioni e dati tecnici di dettaglio relative alle fonti da autorizzare per il periodo successivo al 2008-2012 ai sensi della direttiva 2003/87/CE e successive modificazioni intervenute;
- il piano di monitoraggio predisposto dai gestori degli impianti autorizzati ad emettere gas ad effetto serra con n. 2126 e 2203 al fine di monitorare le emissioni di protossido di azoto (N<sub>2</sub>O) associate alla produzione di acido nitrico e di acido adipico a partire dal 1 aprile 2011 e valutato che lo stesso è conforme ai criteri definiti nella decisione 2007/589/CE;

## CONSIDERATO

- che ai fini dell'assegnazione delle quote di CO<sub>2</sub> per il periodo 1 aprile 2011 – 31 dicembre 2012 relativa alle emissioni di protossido di azoto (N<sub>2</sub>O) derivante dalla produzione di acido nitrico, si applicano i seguenti parametri di riferimento di prodotto: 0,465 quote/t di acido nitrico per il 2011 e 0,403 quote/t di acido nitrico per il 2012 e che tali parametri di riferimento sono applicati al livello medio di produzione dei tre anni compresi nel periodo 2005-2010 nei quali si è registrata la più elevata produzione di acido nitrico nell'impianto interessato;
- che ai fini dell'assegnazione delle quote di CO<sub>2</sub> per il periodo 1 aprile 2011 – 31 dicembre 2012 relativa alle emissioni di protossido di azoto (N<sub>2</sub>O) derivante dalla produzione di acido adipico, si applica il parametro di riferimento di prodotto di 6,37 quote/t di acido adipico e che tali parametri sono applicati al livello medio di produzione dei tre anni compresi nel periodo 2005-2010 nei quali si è registrata la più elevata produzione di acido adipico nell'impianto interessato;

- che gli eventuali aumenti di capacità effettuati nel periodo 1 aprile 2011-31 dicembre 2012 non sono considerati eleggibili ai fini dell'assegnazione di ulteriori quote per il periodo 2008-2012;
- che le quote da assegnare agli impianti sopra menzionati sono generate ex novo poiché essi non rientravano nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE al momento della determinazione della quantità totale di quote da assegnare per il periodo 2008-2012;
- che gli impianti inclusi unilateralmente nel sistema dell'Unione non sono autorizzati a utilizzare CER ed ERU nel periodo della loro inclusione unilaterale ai sensi dell'articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE;

**SU PROPOSTA DEL COORDINATORE DELLA SEGRETERIA TECNICA DEL  
COMITATO**

**DELIBERA**

**Articolo 1**

**(Rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra)**

1. E' rilasciata l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo, 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche e integrazioni, agli impianti di seguito indicati. La legenda relativa al codice delle fonti è riportata in allegato 1.

<b>N. Aut.</b>	<b>Gestore</b>	<b>Denominazione Impianto</b>	<b>Indirizzo Impianto</b>	<b>Fonti di emissione</b>
2126	Yara Italia S.p.a	Yara Italia Spa - Stabilimento di Ravenna	Via Baiona, 107 - 48123 (RA)	F1 (385), F2 (385)
2203	Radici Chimica S.p.A.	Radici Chimica S.p.A.	via G. Fauser, 50 - 28100 (NO)	F3 (385), F1 (403), F2 (390)

2. I gestori degli impianti di cui al comma 1 hanno accesso alle informazioni e ai dati tecnici di dettaglio relativi alle fonti autorizzate ad emettere gas ad effetto serra attraverso la base-dati "AGES – Autorizzazione Gas Effetto Serra".
3. I corrispettivi previsti dall'articolo 26 del Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche e integrazioni sono versati in conformità con quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del citato Decreto.

**Articolo 2**

**(Aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra)**

1. I gestori degli impianti di cui all'articolo 1, comma 1 richiedono l'aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra nel caso di modifica dell'identità del gestore, ovvero di modifiche della metodologia di monitoraggio.
2. La domanda di aggiornamento dell'autorizzazione, redatta secondo le modalità indicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare <http://www.minambiente.it>, è presentata dai gestori degli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, al Comitato almeno 90 (novanta) giorni prima della data in cui la modifica ha effetto.

### **Articolo 3** **(Approvazione del piano di monitoraggio)**

1. Sono approvati, come riportato nella base-dati "AGES – Autorizzazione Gas Effetto Serra", i Piani di monitoraggio trasmessi a questo Comitato dai gestori degli impianti di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Ciascuno dei gestori di cui all'articolo 1, comma 1, ha accesso al rispettivo Piano di monitoraggio di cui al comma 1 attraverso la base-dati "AGES – Autorizzazione Gas Effetto Serra".
3. I Piani di monitoraggio di cui al comma 1 specificano, per l'impianto al quale si riferiscono, le disposizioni contenute nella decisione della Commissione 2007/589/CE del 18 luglio 2007, le disposizioni contenute nella Decisione della Commissione 2009/73/CE del 17 dicembre 2008 recante modifica della decisione 2007/589/CE, nonché le disposizioni di attuazione di cui alla deliberazione 14/2009 del 10 aprile 2009 di questo Comitato, e non sono da intendersi come sostitutivi delle stesse.

### **Articolo 4** **(Disposizioni di monitoraggio)**

1. Ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 15, comma 5 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, i gestori degli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, effettuano il monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra, secondo il Piano di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 1.

### **Articolo 5** **(Disposizioni sulla comunicazione delle emissioni di gas serra)**

1. Entro il 31 marzo 2012, i gestori degli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, comunicano al Comitato le emissioni rilasciate dall'impianto a partire dal 1 aprile 2011 e fino al 31 dicembre 2011, monitorate conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 4.
2. Entro il 31 marzo 2013, i gestori degli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, comunicano al Comitato le emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno 2012 monitorate conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 4.

3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono redatte secondo il formato predisposto su supporto informatico reso disponibile ai gestori di cui all'articolo 1, comma 1 da parte della Segreteria Tecnica di questo Comitato e contengono le informazioni ivi indicate.
4. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono sottoscritte dal gestore dell'impianto autorizzato con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo 82/2005. Le comunicazioni corredate dell'attestato di verifica rilasciato da un organismo verificatore a norma dell'articolo 11, sono trasmesse al Comitato per via telematica all'indirizzo di posta elettronica [RAS.comunicazioni-ET@minambiente.it](mailto:RAS.comunicazioni-ET@minambiente.it).
5. Le comunicazioni sono considerate valide ed efficaci ai fini degli obblighi contenuti nelle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra qualora l'attestato di verifica di cui al precedente comma 4 contenga un giudizio professionale "senza rilievi" o "con rilievi".
6. Nel caso in cui le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 non pervengano al Comitato entro il termine previsto o pervengano prive dell'attestato di verifica o con attestato di verifica contenente un giudizio professionale negativo, ovvero con dichiarazione dell'impossibilità a esprimere un giudizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche e integrazioni.

**Articolo 6**  
**(Pubblicità dei dati)**

1. Le comunicazioni delle emissioni di cui all'art. 5 sono messe a disposizione del pubblico dal Comitato ai sensi del decreto legislativo n. 195/2005.

**Articolo 7**  
**(Restituzione delle quote di emissioni di gas serra)**

1. I gestori degli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, hanno l'obbligo di presentare all'amministratore del registro, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, domanda di iscrizione entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente Deliberazione.
2. Entro il 30 aprile 2012, i gestori degli impianti di cui all'articolo 1, comma 1 restituiscono quote di emissioni di gas serra pari alle emissioni comunicate e verificate, rilasciate dall'impianto nel periodo 1 aprile 2011-31 dicembre 2011.
3. Entro il 30 aprile 2013, i gestori degli impianti di cui all'articolo 1, comma 1 restituiscono quote di emissioni di gas serra pari alle emissioni comunicate e verificate, rilasciate dall'impianto durante l'anno solare precedente.
4. Nel caso in cui il gestore non restituisca le quote di cui al precedente comma 1 e 2 entro il termine previsto si applicano le sanzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche e integrazioni.

**Articolo 8**  
**(Assegnazione delle quote di emissioni di gas serra)**

1. Ai gestori degli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, sono assegnate le quote di CO<sub>2</sub> per il periodo 2011-2012 come di seguito indicato:

<b>N Aut</b>	<b>Gestore</b>	<b>Denominazione Impianto</b>	<b>Quote2011 [t CO<sub>2</sub>]</b>	<b>Quote2012 [t CO<sub>2</sub>]</b>
2126	Yara Italia Spa	Yara Italia Spa - Stabilimento di Ravenna	137.471	158.855
2203	Radici Chimica S.p.A.	Radici Chimica S.p.A.	427.104	564.017

**Articolo 9**  
**(Rilascio delle quote di emissioni di gas serra)**

1. Ai gestori di cui all'articolo 1, comma 1 sono rilasciate le quote di CO<sub>2</sub> per gli anni 2011 e 2012, in conformità a quanto stabilito all'articolo 8.

**Articolo 10**  
**(Registro nazionale delle emissioni)**

1. L'amministratore del registro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni provvede all'iscrizione nel Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione, delle quote assegnate e rilasciate ai sensi degli articoli 8 e 9 della presente deliberazione.

**Articolo 11**  
**(Attività di verifica)**

1. Svolgono attività di verifica dei dati contenuti nella comunicazione di cui all'articolo 5 comma 1 e 2 della presente deliberazione, gli organismi verificatori a cui è stato rilasciato il riconoscimento dell'accreditamento ai sensi della deliberazione 24/2010.
2. Il riconoscimento dell'accreditamento per la verifica di cui al comma 1, rilasciato per le attività e categorie dimensionali di cui alla colonna A della seguente tabella, è valido per la verifica delle attività di cui alla colonna B:

<b>Colonna A</b>	<b>Colonna B</b>
<b>Attività e categorie dimensionali per cui è riconosciuta l'attività di verifica</b>	
1.2 (A); 1.2(B); 1.2 (C)	Produzione di acido nitrico
1.2 (A); 1.2(B); 1.2 (C)	Produzione di acido adipico

IL PRESIDENTE  
Mariano Grillo



## Allegato 1 - Legenda codici attività e fonti

<i>Codice della fonte</i>	<i>Descrizione "fonte"</i>	<i>Descrizione "attività"</i>
1	Caldaia	1.1 - Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l'incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani)
2	Bruciatore	
3	Turbina	
4	Riscaldatore	
5	Fornace	
6	Inceneritore	
7	Stufa	
8	Forno	
9	Essiccatoio	
10	Motore	
11	Torcia	
12	Torre di lavaggio	
13	Altro apparecchio o macchina	
14	Caldaia	1.2 - Raffinerie di petrolio
15	Riscaldatore di processo / dispositivo di trattamento	
16	Motore a combustione interna / turbina	
17	Ossidatore catalitico e termico	
18	Forno per la calcinazione di coke	
19	Pompa antincendio	
20	Generatore di emergenza/di riserva	
21	Torcia	
22	Inceneritore	
23	Cracker	
24	Impianto per la produzione di idrogeno	
25	Rigenerazione di catalizzatori	
26	Apparecchiatura per il coking	
102	Bruciatore	
103	Turbina	
104	Riscaldatore	
105	Fornace	
107	Stufa	
108	Forno	
109	Essiccatoio	
110	Motore	
112	Torre di lavaggio	
113	Altro apparecchio o macchina	
239	caldaia	1.2a - Produzione di idrogeno (H2) e di gas di sintesi mediante reforming o mediante ossidazione parziale, con una capacità di produzione superiore a 25 tonnellate al giorno
240	bruciatore	
241	turbina	
242	riscaldatore	
243	fornace	
244	inceneritore	
245	stufa	
246	forno	
247	essiccatoio	
248	motore	
249	torcia	



<i>Codice della fonte</i>	<i>Descrizione "fonte"</i>	<i>Descrizione "attività"</i>
250	torre di lavaggio	
251	altro apparecchio o macchina	
252	Combustibile utilizzato per i processi di produzione dell'idrogeno o dei gas di sintesi (reforming o ossidazione parziale)	1.2a - Produzione di idrogeno (H2) e di gas di sintesi mediante reforming o mediante ossidazione parziale, con una capacità di produzione superiore a 25 tonnellate al giorno
253	Combustibile utilizzato per altri processi di combustione, e.s. produzione di acqua calda o vapore	
254	caldaia	1.2b - Produzione di nerofumo, compresa la carbonizzazione di sostanze organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW
255	bruciatore	
256	turbina	
257	riscaldatore	
258	fornace	
259	inceneritore	
260	stufa	
261	forno	
262	essiccatoio	
263	motore	
264	torcia	
265	torre di lavaggio	
266	altro apparecchio o macchina	
27	Materia prima	1.3 – Produzione di Coke
28	Combustibile convenzionale	
29	Gas di processo	
30	Altro combustibile	
31	Lavaggio degli effluenti gassosi	
114	Caldaia	
115	Bruciatore	
116	Turbina	
117	Riscaldatore	
118	Fornace	
119	Inceneritore	
120	Stufa	
121	Forno	
122	Essiccatoio	
123	Motore	
124	Torcia	
125	Torre di lavaggio	
126	Altro apparecchio o macchina	
32	Materia prima	2.1 - Impianti di arrostitimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati
33	Combustibile convenzionale	
34	Gas di processo	
35	Residui di processo usati come materiale in entrata	
36	Altro combustibile	
37	Lavaggio degli effluenti gassosi	
127	Caldaia	
128	Bruciatore	
129	Turbina	
130	Riscaldatore	

<i>Codice della fonte</i>	<i>Descrizione "fonte"</i>	<i>Descrizione "attività"</i>
131	Fornace	
132	Inceneritore	
133	Stufa	
134	Forno	
135	Essiccatoio	
136	Motore	
137	Torcia	
138	Torre di lavaggio	
139	Altro apparecchio o macchina	
38	Materia prima	2.2 - Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora
39	Combustibile convenzionale	
40	Agente riducente	
41	Gas di processo	
42	Consumo degli elettrodi in grafite	
43	Altro combustibile	
44	Lavaggio degli effluenti gassosi	
140	Caldaia	
141	Brucciato	
142	Turbina	
143	Riscaldatore	
144	Fornace	
145	Inceneritore	
146	Stufa	
147	Forno	
148	Essiccatoio	
149	Motore	
150	Torcia	
151	Torre di lavaggio	2.2a - Produzione o trasformazione di metalli ferrosi (incluse le ferro-leghe), ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW. La trasformazione comprende, tra l'altro, laminatoi, riscaldatori, forni di ricottura, impianti di forgiatura, fonderie, impianti di rivestimento e impianti di decapaggio
152	Altro apparecchio o macchina	
267	materia prima	
268	combustibile convenzionale	
269	agente riducente	
270	altro combustibile	
271	materie prime secondarie	
272	Caldaia	
273	Brucciato	
274	Turbina	
275	Riscaldatore	
276	Fornace	
277	Inceneritore	
278	Stufa	
279	Forno	
280	Essiccatoio	2.2b - Produzione di alluminio primario
281	Motore	
282	Torcia	
283	Torre di lavaggio	
284	Altro apparecchio o macchina	
285	Combustibile per la produzione di calore o vapore e per la distruzione termica dei gas di processo	

<i>Codice della fonte</i>	<i>Descrizione "fonte"</i>	<i>Descrizione "attività"</i>
286	produzione di anodi	
287	Riduzione di Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> durante l'elettrolisi alla quale è collegato il consumo dell'elettrodo	
288	Uso di carbonato di calcio o altri carbonati per il lavaggio degli effluenti gassosi	
289	Effetti dell'anodo (PFC) incluse emissioni fuggitive di PFC	
290	Caldaia	
291	Brucciato	
292	Turbina	
293	Riscaldatore	
294	Fornace	
295	Inceneritore	
296	Stufa	
297	Forno	
298	Essiccatoio	
299	Motore	
300	Torcia	
301	Torre di lavaggio	
302	Altro apparecchio o macchina	
303	Combustibile per la produzione di calore o vapore e per la distruzione termica dei gas di processo	2.2c - Produzione di alluminio secondario ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW
304	produzione di anodi	
305	Riduzione di Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> durante l'elettrolisi alla quale è collegato il consumo dell'elettrodo	
306	Uso di carbonato di calcio o altri carbonati per il lavaggio degli effluenti gassosi	
307	Effetti dell'anodo (PFC) incluse emissioni fuggitive di PFC	
308	Caldaia	
309	Brucciato	
310	Turbina	
311	Riscaldatore	
312	Fornace	
313	Inceneritore	
314	Stufa	
315	Forno	
316	Essiccatoio	
317	Motore	
318	Torcia	
319	Torre di lavaggio	
320	Altro apparecchio o macchina	2.2d - Produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbricazione di leghe, l'affinazione, la formatura in fonderia, ecc., ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tra cui i combustibili utilizzati come agenti riducenti)
321	materia prima	
322	combustibile convenzionale	
323	agente riducente	
324	altro combustibile	
325	materie prime secondarie	
326	Caldaia	
327	Brucciato	
328	Turbina	
329	Riscaldatore	

<i>Codice della fonte</i>	<i>Descrizione "fonte"</i>	<i>Descrizione "attività"</i>
330	Fornace	
331	Inceneritore	
332	Stufa	
333	Forno	
334	Essiccatoio	
335	Motore	
336	Torcia	
337	Torre di lavaggio	
338	Altro apparecchio o macchina	
45	Calcinazione del calcare utilizzato come materia prima	
46	Combustibile fossile convenzionale usato per i forni	
47	Materie prime e combustibili a base fossile alternativi usati per i forni	
48	Combustibile da biomassa usato per i forni (rifiuti da biomassa)	
49	Combustibile non usato per i forni	
50	Lavaggio degli effluenti gassosi	
51	Calcinazione del calcare e della dolomite contenuti nelle materie prime	
52	Altro combustibile	
166	Caldaia	3.1a - Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi con capacità produttiva >500 t/g
167	Brucciato	
168	Turbina	
169	Riscaldatore	
170	Fornace	
171	Inceneritore	
172	Stufa	
173	Forno	
174	Essiccatoio	
175	Motore	
176	Torcia	3.1b - Impianti destinati alla produzione di calce viva in forni rotativi con capacità produttiva > 50 t/g, o in altri tipi di forni aventi una con capacità produttiva > 50 t/g
177	Torre di lavaggio	
178	Altro apparecchio o macchina	
153	Caldaia	
154	Brucciato	
155	Turbina	
156	Riscaldatore	
157	Fornace	
158	Inceneritore	
159	Stufa	
160	Forno	
161	Essiccatoio	
162	Motore	
163	Torcia	
164	Torre di lavaggio	
165	Altro apparecchio o macchina	
231	Calcinazione del calcare utilizzato come materia prima	
232	Combustibile fossile convenzionale usato per i forni	

<i>Codice della fonte</i>	<i>Descrizione "fonte"</i>	<i>Descrizione "attività"</i>	
233	Materie prime e combustibili a base fossile alternativi usati per i forni		
234	Combustibile da biomassa usato per i forni (rifiuti da biomassa)		
235	Combustibile non usato per i forni		
236	Lavaggio degli effluenti gassosi		
237	Calcinazione del calcare e della dolomite contenuti nelle materie prime		
238	Altro combustibile		
53	Fusione di carbonati di metalli alcalini e alcalino-terrosi contenuti nelle materie prime		3.2 – Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno
54	Combustibile fossile convenzionale usato per i forni		
55	Materie prime e combustibili a base fossile alternativi usati per i forni		
56	Combustibile da biomassa usato per i forni (rifiuti da biomassa)		
57	Altro combustibile		
58	Additivo contenenti carbonio (compreso il coke e la polvere di carbone)		
59	Lavaggio degli effluenti gassosi		
179	Caldaia		
180	Brucciato		
181	Turbina		
182	Riscaldatore		
183	Fornace		
184	Inceneritore		
185	Stufa		
186	Forno	3.2 – Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno	
187	Essiccatoio		
188	Motore		
189	Torcia		
190	Torre di lavaggio		
191	Altro apparecchio o macchina	3.3 - Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura con una capacità di produzione >75 t al giorno e con una capacità di forno >4 m <sup>3</sup> e con una densità di colata per forno >300 kg/m <sup>3</sup>	
60	Calcinazione del calcare/dolomite contenuti nelle materie prime		
61	Calcare per l'abbattimento degli inquinanti atmosferici		
62	Combustibile fossile convenzionale usato per i forni		
63	Materie prime e combustibili a base fossile alternativi usati per i forni		
64	Combustibile da biomassa usato per i forni (rifiuti da biomassa)		
65	Altro combustibile		
66	Materiale organico contenuto nell'argilla utilizzata come materia prima		
67	Additivo utilizzato per conferire porosità		
68	Lavaggio degli effluenti gassosi		
192	Caldaia		
193	Brucciato		
194	Turbina		
195	Riscaldatore		
196	Fornace		

<i>Codice della fonte</i>	<i>Descrizione "fonte"</i>	<i>Descrizione "attività"</i>
197	Inceneritore	
198	Stufa	
199	Forno	
200	Essiccatoio	
201	Motore	
202	Torcia	
203	Torre di lavaggio	
204	Altro apparecchio o macchina	
339	Caldaia	3.30 - Fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro, roccia o scorie con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno
340	Brucciato	
341	Turbina	
342	Riscaldatore	
343	Fornace	
344	Inceneritore	
345	Stufa	
346	Forno	
347	Essiccatoio	
348	Motore	
349	Torcia	
350	Torre di lavaggio	
351	Altro apparecchio o macchina	
352	decomposizione dei carbonati alcalini e alcalino terrosi durante la fusione delle materie prime	
353	combustibile fossile convenzionale usato per i forni	
354	materie prime e combustibili a base fossile alternativi usati per i forni	
355	combustibile da biomassa usato per i forni (rifiuti da biomassa)	
356	altro combustibile	
357	lavaggio degli effluenti gassosi	
358	additivo contenenti carbonio compreso il coke e la polvere di carbone	
359	Caldaia	3.3a - Essiccazione o calcinazione del gesso o produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW
360	Brucciato	
361	Turbina	
362	Riscaldatore	
363	Fornace	
364	Inceneritore	
365	Stufa	
366	Forno	
367	Essiccatoio	
368	Motore	
369	Torcia	
370	Torre di lavaggio	
371	Altro apparecchio o macchina	

<i>Codice della fonte</i>	<i>Descrizione "fonte"</i>	<i>Descrizione "attività"</i>
69	Caldaia di potenza, turbina a gas e altri dispositivi di combustione che producono vapore o energia	4.1a - Impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose
70	Caldaia di recupero e altri dispositivi adibiti alla combustione di liscivi esausti	
71	Inceneritore	
72	Forno per calce e calcinatori	
73	Lavaggio degli effluenti gassosi	
74	Essiccatore alimentato a gas o con altri combustibili fossili	
205	Caldaia	
206	Brucciato	
207	Turbina	
208	Riscaldatore	
209	Fornace	
211	Stufa	
212	Forno	
213	Essiccatoio	
214	Motore	
215	Torcia	
216	Torre di lavaggio	
217	Altro apparecchio o macchina	
75	Caldaia di potenza, turbina a gas e altri dispositivi di combustione che producono vapore o energia	4.1b - Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno
76	Caldaia di recupero e altri dispositivi adibiti alla combustione di liscivi esausti	
77	Inceneritore	
78	Forno per calce e calcinatori	
79	Lavaggio degli effluenti gassosi	
80	Essiccatore alimentato a gas o con altri combustibili fossili	
218	Caldaia	
219	Brucciato	
220	Turbina	
221	Riscaldatore	
222	Fornace	
224	Stufa	
225	Forno	
226	Essiccatoio	
227	Motore	
228	Torcia	
229	Torre di lavaggio	
230	Altro apparecchio o macchina	
372	caldaia	6 - Produzione di acido nitrico
373	bruciatore	
374	turbina	
375	riscaldatore	6 - Produzione di acido nitrico
376	fornace	
377	inceneritore	
378	stufa	
379	forno	
380	essiccatoio	

<i>Codice della fonte</i>	<i>Descrizione "fonte"</i>	<i>Descrizione "attività"</i>	
381	motore		
382	torcia		
383	torre di lavaggio		
384	altro apparecchio o macchina		
385	Acido nitrico - emissioni di N2O derivanti dall'ossidazione catalitica dell'ammoniaca e/o dalle unità di abbattimento di NOx/N2O		
386	Acido adipico - emissioni di N2O comprese quelle derivanti dalla reazione di ossidazione, rilascio diretto nel processo e/o da apparecchiature per il controllo delle emissioni		
387	Gliossale e acido gliossilico - emissioni di N2O comprese quelle derivanti da reazioni di processo, rilascio diretto nel processo e/o apparecchiature per il controllo delle emissioni		
388	Caprolattame - emissioni di N2O comprese quelle derivanti da reazioni di processo, rilascio diretto nel processo e/o apparecchiature per il controllo delle emissioni		
389	caldaia		7 - Produzione di acido adipico
390	bruciatore		
391	turbina		
392	riscaldatore		
393	fornace		
394	inceneritore		
395	stufa		
396	forno		
397	essiccatoio		
398	motore		
399	torcia		
400	torre di lavaggio		
401	altro apparecchio o macchina		
402	Acido nitrico - emissioni di N2O derivanti dall'ossidazione catalitica dell'ammoniaca e/o dalle unità di abbattimento di NOx/N2O		
403	Acido adipico - emissioni di N2O comprese quelle derivanti dalla reazione di ossidazione, rilascio diretto nel processo e/o da apparecchiature per il controllo delle emissioni		
404	Gliossale e acido gliossilico - emissioni di N2O comprese quelle derivanti da reazioni di processo, rilascio diretto nel processo e/o apparecchiature per il controllo delle emissioni		
405	Caprolattame - emissioni di N2O comprese quelle derivanti da reazioni di processo, rilascio diretto nel processo e/o apparecchiature per il controllo delle emissioni		
406	caldaia	8 - Produzione di gliossale e acido gliossilico	
407	bruciatore		
408	turbina		
409	riscaldatore		
410	fornace		
411	inceneritore		



<i>Codice della fonte</i>	<i>Descrizione "fonte"</i>	<i>Descrizione "attività"</i>
412	stufa	
413	forno	
414	essiccatoio	
415	motore	
416	torcia	
417	torre di lavaggio	
418	altro apparecchio o macchina	
419	Acido nitrico - emissioni di N <sub>2</sub> O derivanti dall'ossidazione catalitica dell'ammoniaca e/o dalle unità di abbattimento di NO <sub>x</sub> /N <sub>2</sub> O	
420	Acido adipico - emissioni di N <sub>2</sub> O comprese quelle derivanti dalla reazione di ossidazione, rilascio diretto nel processo e/o da apparecchiature per il controllo delle emissioni	
421	Glicosale e acido glicosilico - emissioni di N <sub>2</sub> O comprese quelle derivanti da reazioni di processo, rilascio diretto nel processo e/o apparecchiature per il controllo delle emissioni	
422	Caprolattame - emissioni di N <sub>2</sub> O comprese quelle derivanti da reazioni di processo, rilascio diretto nel processo e/o apparecchiature per il controllo delle emissioni	9 - Produzione di ammoniaca
423	caldaia	
424	bruciatore	
425	turbina	
426	riscaldatore	
427	fornace	
428	inceneritore	
429	stufa	
430	forno	
431	essiccatoio	
432	motore	
433	torcia	
434	torre di lavaggio	
435	altro apparecchio o macchina	
436	Combustibile utilizzato per i processi di produzione dell'ammoniaca (reforming o ossidazione parziale)	
437	Combustibile utilizzato per altri processi di combustione, e.s. produzione di acqua calda o vapore	
438	Combustione di combustibili per l'approvvigionamento di calore per il reforming o per l'ossidazione parziale	
439	caldaia	
440	bruciatore	
441	turbina	
442	riscaldatore	
443	fornace	
444	inceneritore	
445	stufa	
446	forno	
447	essiccatoio	
448	motore	

<i>Codice della fonte</i>	<i>Descrizione "fonte"</i>	<i>Descrizione "attività"</i>	
449	torcia		
450	torre di lavaggio		
451	altro apparecchio o macchina		
452	cracking (catalitico o non catalitico)		
453	Reforming		
454	Ossidazione parziale o completa		
455	Processi analoghi che danno luogo ad emissioni di CO <sub>2</sub> dal carbonio contenuto nelle materie prime a base di idrocarburi		
456	Combustione di gas di processo e combustione in torcia		
457	Combustione di combustibili per l'approvvigionamento di calore per i processi		
458	caldaia		12 - Produzione di carbonato di sodio (Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> ) e di bicarbonato di sodio (NaHCO <sub>3</sub> )
459	Bruciatore		
460	turbina		
461	riscaldatore		
462	fornace		
463	inceneritore		
464	stufa		
465	forno		
466	essiccatoio		
467	motore		
468	torcia		
469	torre di lavaggio		
470	altro apparecchio o macchina		
471	materia prima		
472	combustibile		
473	gas di processo derivanti da operazioni di lavaggio e filtrazione dopo la carbonatazione	12 - Produzione di carbonato di sodio (Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> ) e di bicarbonato di sodio (NaHCO <sub>3</sub> )	
474	caldaia	13 - Cattura dei gas a effetto serra provenienti da impianti disciplinati dalla presente direttiva ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE.	
475	bruciatore		
476	turbina		
477	riscaldatore		
478	fornace		
479	inceneritore		
480	stufa		
481	forno		
482	essiccatoio		
483	motore		
484	torcia		
485	torre di lavaggio		
486	altro apparecchio o macchina		
487	CO <sub>2</sub> trasferito in impianti di cattura		
488	Combustione e altre attività associate realizzate nell'impianto (in relazione con la cattura)		
489	caldaia	14 - Trasporto dei gas a effetto serra mediante condutture ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della	
490	bruciatore		
491	turbina		
492	riscaldatore		

<i>Codice della fonte</i>	<i>Descrizione "fonte"</i>	<i>Descrizione "attività"</i>
493	fornace	direttiva 2009/31/CE.
494	inceneritore	
495	stufa	
496	forno	
497	essiccatoio	
498	motore	
499	torcia	
500	torre di lavaggio	
501	altro apparecchio o macchina	
502	Emissioni fuggitive dalla rete di trasporto	
503	Combustione e altri processi in impianti collegati funzionalmente con la rete di trasporto	
504	Emissioni convogliate dalla rete di trasporto	
505	Emissioni dovute a fuoriuscite dalla rete di trasporto	
506	caldaia	
507	bruciatore	
508	turbina	
509	riscaldatore	
510	fornace	
511	inceneritore	
512	stufa	15 - Stoccaggio geologico dei gas a effetto serra in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE.
513	forno	
514	essiccatoio	
515	motore	
516	torcia	
517	torre di lavaggio	
518	altro apparecchio o macchina	
519	Uso di combustibili nelle stazioni di stoccaggio e altre attività che generano combustione	
520	Rilascio nella fase di iniezione o nelle operazioni avanzate di recupero di idrocarburi	
521	Emissioni fuggitive nella fase di iniezione	
522	CO2 prodotto nelle operazioni di recupero avanzato di idrocarburi	
523	Fuoriuscite	